

COMMISSIONE III
AFFARI ESTERI - EMIGRAZIONE

13.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 14 FEBBRAIO 1974

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ANDREOTTI

INDICE

	PAG.
Sostituzioni:	
PRESIDENTE	85
Disegno di legge (Discussione e approvazione):	
Acquisto o costruzione di immobili da destinare a sedi di istituti di cultura e di scuole italiane all'estero (<i>Approvato dalla III Commissione permanente del Senato</i>) (2447)	
PRESIDENTE	85, 86, 87, 88, 89
CORCHI	86, 87
GRANELLI, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>	87, 88, 89
SALVI, <i>Relatore</i>	86, 87, 88
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	89

La seduta comincia alle 17.

FRACANZANI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che, a norma dell'articolo 19 del regolamento, per il provvedimento in esame i deputati Forlani, Bian-

co Gerardo, Galli, Russo Carlo, Sullo, Evangelisti, Miotti Carli Amalia, Bonalumi, Piccoli, Scalfaro e Zamberletti sono rispettivamente sostituiti dai deputati Barbi, Girardin, Reale Giuseppe, Fusaro, Marocco, Innocenti, Spitella, Rognoni, Bodrato, Mazzarrino e Belci.

Discussione del disegno di legge: Acquisto o costruzione di immobili da destinare a sedi di istituti di cultura e di scuole italiane all'estero (*Approvato dalla III Commissione permanente del Senato*) (2447).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Acquisto o costruzione di immobili da destinare a sedi di istituti di cultura e di scuole italiane all'estero », già approvato dalla III Commissione permanente del Senato nella seduta del 23 ottobre 1973.

Ricordo che nella seduta del 22 novembre 1973 la Commissione aveva deciso di chiedere il trasferimento in sede legislativa del disegno di legge e la nomina di un Comitato ristretto del quale sono stati chiamati a far parte i deputati Corghi, Salvi, Di Giannantonio, Cardia, Storchi, Ferri Mauro, Battino-Vittorelli, Malagodi, Bandiera e Romeo. Il Comitato si è riunito tre volte, il 5 e 13 dicembre 1973 e il 6 febbraio 1974.

L'onorevole Salvi ha facoltà di svolgere la relazione.

SALVI, *Relatore*. Il provvedimento in esame, già approvato dalla competente Commissione del Senato nella seduta del 23 ottobre 1973, prevede l'acquisto o la costruzione di immobili da destinare a sedi di istituti di cultura o di scuole italiane all'estero per un importo totale di 3 miliardi di lire, da ripartire in ragione di lire 500 milioni per sei anni finanziari a partire dal 1974, e la possibilità di alienazione di immobili che possano essere utilizzati per gli stessi fini.

Si tratta di un provvedimento che ha sollevato perplessità ed il cui contenuto è stato approfondito in seno al Comitato ristretto ricordato dal presidente. In merito abbiamo avuto il parere favorevole della V Commissione bilancio, mentre è stato critico quello della Commissione finanze e tesoro la quale ha lamentato l'introduzione di deroghe alle norme sulla contabilità generale dello Stato. Tale Commissione ha sollevato varie obiezioni sugli articoli 3 e 4. Sul primo ha osservato « che le disposizioni in esso contenute rappresentano una deroga rilevante alle norme previste in materia di alienazione di beni immobili appartenenti al patrimonio dello Stato, dalla legge sul patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato e relativo regolamento ». La Commissione finanze e tesoro ha pertanto invitato la Commissione di merito a valutare attentamente le ragioni che renderebbero impraticabili le normali procedure previste dalla citata legge di contabilità; la minoranza della Commissione ha anche espresso il parere che « le eventuali alienazioni debbano essere autorizzate con provvedimento legislativo che indichi specificamente i singoli beni da alienare ».

Debbo dire in proposito che queste deroghe furono già poste in essere in altri casi; mi riferisco in particolare ai provvedimenti concernenti l'acquisto di immobili per rappresentanze consolari e l'acquisto o la costruzione di immobili per rappresentanze diplomatiche (legge n. 1426 del 16 dicembre 1961 e legge n. 1024 del 15 dicembre 1969).

In considerazione di questo fatto ed anche perché altre volte, in sede di Commissione finanze e tesoro, quando fu decisa l'alienazione di beni demaniali del Ministero della difesa, le somme ricavate furono iscritte sul bilancio del Ministero interessato, senza che fossero invece acquisite dal Ministero del tesoro, il Comitato ristretto ha superato quelle obiezioni. Chiedo pertanto che il provvedimento venga approvato così come esso ci è stato inviato dal Senato.

Il Comitato ristretto, riconoscendo l'opportunità che i programmi e le realizzazioni concrete del Ministero siano portate a conoscenza del Parlamento, ha preparato un emendamento, che io sottopongo all'attenzione della Commissione, con cui si prescrive che entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il ministro degli esteri, sentito il ministro della pubblica istruzione, debba presentare al Parlamento una relazione contenente il programma di massima degli interventi.

Su un altro emendamento, proposto dagli onorevoli Cardia e Corghi e che verrà illustrato dagli interessati, il Comitato a maggioranza ha espresso parere contrario.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

CORGI. Il gruppo comunista condivide le finalità del provvedimento ma ritiene che le somme in esso previste siano insufficienti.

Insieme con il collega Cardia preannuncio che ripresenterò un emendamento all'articolo 1, con il quale si propone di aggiungere, dopo la parola: « italiane », l'altra: « statali ». Tale precisazione non preclude la possibilità che questi edifici possano essere utilizzati per altre iniziative. Si tratta soltanto di una affermazione di principio che riteniamo di importanza fondamentale in questo campo. Non capisco, infatti, nel momento in cui si approva un provvedimento del genere, perché si debbano lasciare le cose nel vago, senza stabilire un orientamento preciso. Una volta affermato che le scuole sono statali, non si preclude l'utilizzazione dei relativi edifici per altre iniziative. Pertanto, non comprendo perché il nostro emendamento, che riteniamo molto fondato, non sia stato accolto in seno al Comitato ristretto.

Una seconda considerazione è quella che riguarda la procedura indicata nel disegno di legge e che è stata censurata nel parere espresso dalla Commissione finanze e tesoro. Il fatto che in passato siano stati approvati provvedimenti di legge contenenti norme non conformi a quelle della legge sulla contabilità di Stato non deve costituire un precedente in questo senso. Sarebbe opportuno verificare se, in merito ai provvedimenti citati dal relatore, la Commissione finanze e tesoro abbia espresso a suo tempo il proprio parere e in che senso.

Noi stiamo per fare una deroga alla norma che prevede, per l'alienazione di edifici che abbiano una valutazione superiore ai 15 mi-

lioni, un provvedimento *ad hoc* nel quale vengano precisati l'edificio, la destinazione, eccetera. Ora, francamente, non capisco perché noi si debba assumere una responsabilità di questo genere. Vi è poi anche un'altra violazione: i proventi di queste alienazioni dovrebbero essere incamerati dal Ministero del tesoro e, attraverso questo, destinati poi alle varie esigenze.

Invece, con questo provvedimento, i proventi vengono incamerati dal Ministero che effettuerà la vendita cioè da quello degli esteri senza che sia oggi precisata la destinazione delle somme.

SALVI, *Relatore*. Ma questi proventi verranno utilizzati per l'acquisto o la costruzione di immobili da destinare a sedi di istituti e di scuole italiane all'estero.

CORGHI. Si tratta di destinazioni generiche. Bisogna essere più precisi. Su questo punto la Commissione finanze e tesoro è stata unanime. Insieme con il collega Salvi preannuncio la presentazione di un secondo emendamento al secondo comma dell'articolo 4 con cui si propone la soppressione delle parole « ove possibile ». Con ciò si precisa, senza possibilità di equivoci, che i ricavi delle vendite saranno impiegati solo per la ricostruzione e l'acquisto da destinare a sedi di scuole e di istituti di cultura.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

GRANELLI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Desidero innanzi tutto correggere l'interpretazione data dall'onorevole Corghi a questo provvedimento, almeno per quanto riguarda la responsabilità del Governo. Il disegno di legge non apre la via ad interventi illimitati e scriteriati ma è molto preciso nel determinare l'importo di spesa e corrisponde ad una vecchia aspirazione, che è sempre emersa nei dibattiti in seno alle Commissioni esteri della Camera e del Senato, che di fronte alla carenza di mezzi da destinare alla costruzione di sedi per la nostra attività scolastica e culturale all'estero fosse opportuno fare una politica di interventi immobiliari fondata anche sull'alienazione di beni diventati inutili al fine di reinvestire utilmente le somme ricavate.

Come ho già detto in sede di Comitato ristretto, ritengo che non sia accettabile l'obiezione della Commissione finanze e tesoro anche perché le alienazioni devono essere stabi-

lite con decreto in base all'articolo 3 del disegno di legge. La procedura prevista in tal senso da questo articolo è precisa e non è nuova essendovi due precedenti leggi, come ha ricordato il relatore, che in questo ambito sono state già applicate.

Comprendo la preoccupazione politica, e la condivido, di non lasciare al caso per caso e alla mancanza di ogni linea programmatica anche l'applicazione di questa legge, ma a ciò si supplisce con l'articolo aggiuntivo preannunciato dal relatore, che impegna il Governo a fornire una relazione precisa in ordine all'impiego degli stanziamenti. Credo che accogliendo il suggerimento di sopprimere le parole « ove possibile » che potrebbero andare contro lo spirito del provvedimento, si possa precisare meglio la portata della legge.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Do lettura del primo articolo:

ART. 1.

È autorizzata la spesa di lire 3.000.000.000, da ripartire in ragione di lire 500.000.000 per sei anni finanziari consecutivi a decorrere dall'anno 1974, per l'acquisto o la costruzione di immobili da destinare a sedi di istituti di cultura e di scuole italiane all'estero.

Gli onorevoli Corghi e Cardia hanno presentato il seguente emendamento:

Aggiungere dopo la parola « italiane » l'altra « statali ».

SALVI, *Relatore*. Sono contrario all'emendamento.

GRANELLI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Anch'io.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Corghi e Cardia non accolto dal relatore e dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 1 nel testo trasmesso dal Senato, di cui ho dato lettura.

(È approvato).

Poiché agli articoli 2 e 3 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 2.

All'onere annuo di lire 500.000.000 derivante dall'attuazione della presente legge per l'anno finanziario 1974 si provvede median-

te riduzione dello stanziamento del capitolo n. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

ART. 3.

È autorizzata la vendita dei beni immobili disponibili, adibiti a sede di scuole e di istituti di cultura, di pertinenza del patrimonio dello Stato e situati all'estero, quando la loro conservazione al detto patrimonio risulti non conveniente e non risponda agli scopi per i quali gli immobili stessi vennero costruiti o acquistati.

Essi verranno indicati con decreto da emanarsi dal Ministro degli affari esteri di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro.

La vendita può essere effettuata a trattativa privata o mediante licitazione privata, quando il valore degli immobili, ragguagliato in valuta italiana, non superi rispettivamente lire 15.000.000 e lire 30.000.000; in tutti gli altri casi la vendita sarà effettuata mediante il sistema dei pubblici incanti.

Qualora sussistano particolari ragioni di convenienza o di utilità, da indicarsi nel decreto di cui al secondo comma del presente articolo, i beni immobili disponibili di pertinenza dello Stato potranno essere ceduti in in permuta di altri immobili qualunque sia il loro valore.

Se la legge locale vieta il trasferimento di beni immobili, gli immobili di cui ai precedenti commi possono formare oggetto di negozi consentiti dalla stessa legge locale che permettano di perseguire indirettamente gli scopi della vendita o della permuta.

Nei paesi, in cui non si rende possibile, a termine della legge locale, l'esperimento dell'asta pubblica e della licitazione privata e che saranno determinati con decreti del Ministro degli affari esteri di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro, l'alienazione degli immobili può avere luogo mediante contratti di vendita o di permuta a trattativa privata qualunque sia il valore degli immobili.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 4.

I ricavi derivanti dalla vendita ed i conguagli delle permutate di cui al precedente ar-

ticolo 3 affluiranno ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata.

In relazione ai versamenti di cui al precedente comma, con decreti del Ministro del tesoro saranno effettuate assegnazioni di fondi nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, in aggiunta a quelli autorizzati dalla presente legge, nel limite massimo di lire due miliardi. Tali fondi saranno impiegati, ove possibile, per la ricostruzione e l'acquisto di stabili da destinare a sedi di scuole e di istituti di cultura, in luogo di quelli venduti o permutati, ovvero in relazione a comprovate esigenze che si dovessero manifestare tra il 1974 ed il 1979 oltre a quelle a cui si farà fronte con la spesa indicata nell'articolo 1 della presente legge.

Gli onorevoli Corghi e Salvi hanno presentato il seguente emendamento:

Al secondo comma sopprimere le parole: « ove possibile ».

SALVI, *Relatore*. Naturalmente, sono favorevole.

GRANELLI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Sono favorevole all'emendamento, perché sopprimendo quelle parole si precisa meglio lo spirito della legge.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'inciso al secondo comma dell'articolo 4 di cui i deputati Corghi e Salvi hanno chiesto la soppressione.

(È respinto).

L'inciso al secondo comma dell'articolo 4 è pertanto soppresso.

Pongo in votazione l'articolo 4 che, a seguito della modifica testé approvata, risulta così formulato:

ART. 4.

I ricavi derivanti dalla vendita ed i conguagli delle permutate di cui al precedente articolo 3 affluiranno ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata.

In relazione ai versamenti di cui al precedente comma, con decreti del Ministro del tesoro saranno effettuate assegnazioni di fondi nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, in aggiunta a quelli autorizzati dalla presente legge, nel limite massimo di lire due miliardi. Tali fondi saranno impiegati per la ricostruzione e l'acquisto di stabili

da destinare a sedi di scuole e di istituti di cultura, in luogo di quelli venduti o permutati, ovvero in relazione a comprovate esigenze che si dovessero manifestare tra il 1974 ed il 1979 oltre a quelle a cui si farà fronte con la spesa indicata nell'articolo 1 della presente legge.

(È approvato).

Gli onorevoli Salvi, Corghi e Cardia hanno presentato il seguente emendamento:

Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

« Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro degli affari esteri, sentito il Ministro della pubblica istruzione, presenterà al Parlamento una relazione contenente il primo programma di massima degli interventi. Dei programmi successivi si darà analogamente notizia nella relazione allo stato annuale di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri ».

GRANELLI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Lo accetto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo accolto dal Governo.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Acquisto o costruzione di immobili da destinare a sedi di istituti di cultura e di scuole italiane all'estero » (Approvato dalla III Commissione permanente del Senato) (2447):

Presenti e votanti	24
Maggioranza	13
Voti favorevoli	24
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Andreotti, Barbi, Belci, Bodrato, Bortot, Corghi, Di Giannantonio, Fracanzani, Fusaro, Giadresco, Girardin, Innocenti, Marchetti, Marocco, Mazzarrino, Pistillo, Reale Giuseppe, Rognoni, Salvi, Sandri, Sedati, Spitella, Storchi e Zaccagnini.

La seduta termina alle 17,20.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. GIORGIO SPADOLINI

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO